

REGOLAMENTO (CEE) N. 748/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1729/78 che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che il periodo di validità dei titoli di restituzione alla produzione può al massimo coprire due trimestri di fissazione di restituzioni alla produzione e che in tali titoli devono essere indicate le restituzioni alla produzione valide il giorno di ricezione della domanda, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1053/88⁽⁴⁾; che, a queste condizioni, può verificarsi, tra il giorno di ricezione della domanda di titolo di restituzione e il giorno della trasformazione del prodotto di base in causa, una modifica del prezzo d'intervento dello zucchero fissato per le zone non deficitarie;

considerando che la restituzione alla produzione è ormai stabilita sulla base del prezzo dello zucchero comunitario e dell'andamento del prezzo dello zucchero sul mercato mondiale; che è pertanto opportuno prevedere la regola di un adeguamento di detta restituzione per tener conto di ogni modifica del prezzo di intervento fissato in ecu per lo zucchero tra il giorno di ricezione della domanda di titolo e il giorno della trasformazione del prodotto di base in causa; che per allineare questa restituzione alla realtà del mercato comunitario dello zucchero, occorre stabilire l'adeguamento tenendo conto delle quote di magazzino applicabili rispettivamente prima e dopo la modifica del prezzo di intervento fissato per lo zucchero;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1729/78 è modificato come segue:

1. All'articolo 3, paragrafo 3, lettere b) ed e), nonché all'articolo 10 i termini « presentazione della

domanda » sono sostituiti dai termini « ricezione della domanda ».

2. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 5 »

Il titolo di restituzione è valido a decorrere dal giorno di ricezione della domanda sino alla fine del terzo mese successivo al trimestre di fissazione nel corso del quale la domanda della restituzione alla produzione è stata ricevuta.

3. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:

« Articolo 5 bis »

1. Se durante il periodo compreso tra il giorno di ricezione della domanda di un titolo di restituzione alla produzione, in applicazione del presente regolamento, e il giorno della trasformazione del prodotto di base ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio⁽¹⁾, si verifica una modifica del prezzo di intervento dello zucchero bianco fissato in ecu per le zone non deficitarie, la restituzione alla produzione in causa è adeguata per i quantitativi di prodotto di base trasformati a partire da tale modifica.

2. Per l'applicazione dell'adeguamento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro che emette il titolo di restituzione in causa, completa quest'ultimo, al momento del rilascio, con la dicitura seguente:

« da adeguare conformemente al regolamento (CEE) n. 748/89 della Commissione (GU n. L 80 del 23.3.1989, pag. 51) per le trasformazioni effettuate a decorrere dalla data di applicazione del nuovo prezzo di intervento in causa ».

L'adeguamento è stabilito al momento del pagamento della restituzione alla produzione in causa.

3. Se il prodotto di base è uno zucchero bianco di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, l'adeguamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ottenuto, a seconda dei casi, aggiungendo alla restituzione alla produzione o detrando da essa la differenza, espressa in ecu per 100 kg di zucchero, tra il prezzo di intervento dello zucchero bianco per le zone non deficitarie, maggiorato della quota di magazzino applicabile il giorno di ricezione della domanda di titolo e questo stesso prezzo dello zucchero bianco, maggiorato della quota di magazzino applicabile il giorno della trasformazione del prodotto di base in causa.

4. Se il prodotto di base in causa è uno zucchero greggio della qualità tipo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, l'adeguamento di cui al paragrafo 1 precedente è ottenuto

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 103 del 22. 4. 1988, pag. 25.